

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La X Commissione,

premesso che la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (emanata il 19 dicembre 1996) ha per obiettivo il completamento di un mercato interno dell'energia elettrica, con il progressivo superamento dell'ambito nazionale per la sicurezza degli approvvigionamenti e per l'azione delle imprese elettriche, e che il suo recepimento e la sua attuazione rappresentano una opportunità per la riforma del settore elettrico italiano, superando il monopolio pubblico che, a trentacinque anni dalla sua costituzione, ha esaurito la sua funzione storica;

considerato che, indipendentemente dalla direttiva 96/92/CE, fin dal 1992 l'Italia ha deciso di avviare un processo di privatizzazione dei servizi pubblici, compreso quello elettrico - volontà più volte confermata dal Parlamento nel corso di tre legislature - al fine di un miglior assetto produttivo nazionale e del pubblico interesse;

considerato altresì che occorre dare priorità alla liberalizzazione del settore rispetto alla privatizzazione dell'ente elettrico pubblico (Enel), tenendo conto che la messa in vendita di un tale ente, cui fa capo circa il 70 per cento dell'offerta ed il 90 per cento della domanda dell'energia elettrica del paese, senza una preventiva modifica delle regole del settore, rischia di aver riflessi negativi duraturi sull'economia e sul servizio nazionale;

preso atto che la Commissione consultiva per l'individuazione dei metodi, delle procedure, delle priorità e delle scelte di merito più idonee al fine di promuovere la liberalizzazione nel mercato dell'energia, la progressiva concorrenza tra i produttori, le migliori garanzie a favore degli utenti e della tutela ambientale, istituita dal Ministro dell'industria, del commercio

e dell'artigianato il 24 settembre 1996, ha concluso i suoi lavori con un documento, già trasmesso al Parlamento;

tenuto conto dell'esigenza che sia il Parlamento ad esprimere gli indirizzi sul processo di liberalizzazione del mercato elettrico, con il suo corollario di promozione della concorrenza tra i produttori e tra i distributori e di garanzie per la tutela degli interessi degli utenti e dell'ambiente;

impegna il Governo:

a recepire ed attuare la direttiva 96/92/CE, per il mercato europeo dell'energia elettrica, procedendo in primo luogo ad una nuova disciplina nel funzionamento del settore elettrico, con consistente riduzione della posizione dominante dell'Enel e contemperando sia l'esigenza di competitività delle aziende elettriche che le garanzie di universalità, qualità, sicurezza del servizio pubblico, di uso efficiente delle risorse e di tutela del territorio e dell'ambiente globale;

a favorire, il più rapidamente possibile, forme di concorrenza nella produzione, definendo una dimensione aziendale idonea per realizzare, da una parte, economie di scala e capacità di investimenti, anche innovativi, dall'altra, l'ingresso di una pluralità di soggetti imprenditoriali; liberalizzando completamente le linee di interconnessione internazionali, su cui transita l'energia elettrica d'importazione; introducendo un processo di revisione del rilascio delle concessioni, in cui le regioni assumano un ruolo più attivo, collocando così l'utilizzo delle risorse endogene (come l'acqua per l'idroelettrico) in un contesto di programmazione e gestione delle risorse territoriali, in linea con la politica di decentramento amministrativo;

ad attuare tempestivamente la separazione della rete di trasmissione dalle altre funzioni e, in quanto monopolio tecnico ed indivisibile e cerniera dell'intero sistema, mantenerla sotto controllo pubblico, associandola al dispacciamento nelle

mani di un gestore neutro, che garantisca l'accesso a tutti i soggetti interessati (produttori ed utenti) in maniera non discriminatoria, con tariffe fissate dall'Autorità di settore; il gestore deve operare in regime di concessione e con capacità di gestione, manutenzione e sviluppo della rete;

a promuovere l'apertura di un mercato per i clienti idonei, cioè in condizioni di concludere contratti di fornitura, anche creando una borsa dell'energia elettrica in alta tensione, il cui gestore coincide naturalmente con il gestore della trasmissione;

a promuovere una almeno parziale liberalizzazione della distribuzione, con la formazione di una pluralità di soggetti gestori-manutentori in esclusiva della rete di distribuzione di una certa area, effettivamente indipendenti, operanti in regime di concessione con obbligo di servizio pubblico, raggruppati in consorzi con opzioni di partecipazione mista (pubblico e privato), razionalizzando così la situazione distributiva nelle aree dove operano contemporaneamente Enel ed altri soggetti; per ragioni di competitività, il numero dei distributori non può essere elevato, si prevede minore delle attuali quattordici direzioni di distribuzione dell'Enel; nella concessione deve essere previsto il diritto di vendita ai clienti vincolati, con tariffa unica fissata dall'Autorità di settore (ai sensi della legge n. 481 del 1995), con la contropartita dei contratti di programma che prescrivono l'obbligo del servizio universale con la previsione del soggetto sostitutivo;

a favorire la creazione di un sistema di tariffe trasparente e basato su criteri definiti, in applicazione della legge n. 481 del 1995, in particolare per quanto riguarda la tariffa unica nazionale per il mercato vincolato;

a mantenere nell'ambito del Ministero dell'industria (o sue trasformazioni) la competenza della programmazione a lungo termine dell'energia elettrica, compresi gli indirizzi per le riserve strategiche, che comunque rimangono di pertinenza dei produttori;

a favorire la più ampia diversificazione delle fonti energetiche primarie (compresi i combustibili fossili di vasta distribuzione geografica) ed a correggere le distorsioni della normativa riguardanti le fonti rinnovabili, introdotta dal 1991 ad oggi, rivedendo drasticamente il regime degli incentivi, riportandolo solo all'uso delle fonti effettivamente rinnovabili e rifiuti che contribuiscono al miglioramento dell'impatto ambientale locale e globale.

(7-00212)

« Rasi ».

La IX Commissione,

premessi che:

il comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, consente l'istituzione di un'autorità portuale nei porti di Olbia, Piombino e Salerno;

tale istituzione è consentita previa verifica dei requisiti prescritti dalla legge a partire dal 1° gennaio 1995;

il porto di Piombino, oltre a registrare un volume di traffico merci notevolmente superiore al volume di traffico merci previsto dalla legge n. 84 del 1994, per la sua collocazione geografica consentirebbe di sfruttare enormi potenzialità del traffico turistico;

è pertanto da ritenere che vi siano i requisiti di legge nonché i presupposti per una valutazione economica tale da giustificare l'istituzione di una autorità portuale;

impegna il Governo

a verificare l'esistenza dei presupposti che, in base alla legge n. 84 del 1994, consentirebbero di istituire l'autorità portuale di Piombino e, in caso l'istruttoria desse esito positivo, ad assumere le conseguenti iniziative per la sua tempestiva istituzione.

(7-00213)

« Eduardo Bruno ».

La I Commissione,

considerato che lo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige prevede la competenza primaria della provincia autonoma di Bolzano per la legalizzazione dei nomi tedeschi e ladini;

considerato che l'accordo De Gasperi-Gruber e lo statuto di autonomia stabiliscono il bilinguismo di tutti i toponimi come principio fondamentale e inderogabile per la convivenza;

impegna il Governo:

1) a promuovere, di concerto con la provincia autonoma di Bolzano, per quanto attiene le sue prerogative legislative, definite dallo statuto di autonomia, le iniziative occorrenti per dare piena attuazione nella lettera e nello spirito alle disposizioni dello statuto in materia di toponomastica;

2) ad operare affinché il bilinguismo sia incentivato e promosso come strumento di convivenza pacifica nella società altoatesina pluriethnica;

3) ad operare in modo che lo statuto di autonomia, che è legge costituzionale di garanzia dell'equilibrio della convivenza, sia rispettato nei suoi principi fondamentali, anzitutto sotto il profilo del bilinguismo nella espressione della toponomastica.

(7-00214) « Frattini, Boato, Giovanardi ».

La I Commissione,

premesso che:

la toponomastica è tra le espressioni più vive del patrimonio culturale delle popolazioni di ogni ambito territoriale e ne contraddistingue la storia ed il vivere civile;

con i regi decreti del 1923 e del 1940, il regime fascista cancellò la toponomastica tedesca e ladina in provincia di Bolzano, sostituendola con nomi esclusivamente in lingua italiana, re-

cando in tal modo gravissima offesa alla cultura ed ai sentimenti della popolazione sudtirolese;

l'accordo De Gasperi-Gruber e lo statuto speciale di autonomia costituiscono la fonte primaria del riconoscimento della parità dei diritti ai cittadini del territorio provinciale e regionale, qualunque sia il gruppo linguistico cui appartengono, nonché della salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali delle quali è sicuramente parte fondamentale la bilinguità della toponomastica;

l'accordo De Gasperi-Gruber del 5 settembre 1946 prevede « l'uso su una base di parità della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue »;

l'articolo 8, punto 2, dello statuto del Trentino-Alto Adige, fin dal 1948 dispone la competenza primaria della provincia autonoma di Bolzano in materia di toponomastica, « fermo restando l'obbligo della bilinguità », l'articolo 101 dello statuto stesso prevede che la legge provinciale accerti l'esistenza ed approvi la dizioni dei toponimi in lingua tedesca; l'articolo 102 sancisce infine il diritto delle popolazioni ladine al rispetto della loro toponomastica;

le raccomandazioni C e D della risoluzione n. 4 del 1967 dell'Onu invitano gli stati membri a rispettare l'uso linguistico locale, lo sfondo storico e l'eliminazione di nomi contro i quali si sollevano obiezioni di rilievo nonché di riportare, nei territori bilingui, i toponimi in ognuna delle lingue ufficiali e, qualora sia opportuno anche in altre lingue, di indicare chiaramente la parità di ordine o l'ordine di successione dei nomi ufficiali e di pubblicare questi nomi ufficialmente riconosciuti in carte ed elenchi;

pertanto, il quadro giuridico su cui si basa l'autonomia della provincia di Bolzano prevede comunque espressamente il bilinguismo dei toponimi, pur rimanendo

una certa difficoltà nella concreta individuazione dei contenuti della toponomastica ufficiale;

nel quadro delle richiamate disposizioni vanno tutelati l'identità linguistico-culturale e la pari dignità dei gruppi linguistici nonché il relativo patrimonio storico e/o popolare;

la soluzione della questione sudtirolese è stata possibile soltanto applicando il metodo del consenso e le questioni che rivestono rilievo etnico (essendo in grado di scatenare emozioni conflittuali) dovrebbero continuare ad essere affrontate con tale metodo;

la maggioranza della popolazione, sia di lingua italiana che tedesca e ladina, è contraria ad interventi di tipo traumatico e teme, in tale caso, un riaccendersi del conflitto etnico;

pertanto, sotto ogni profilo, risulta opportuno, per il bene delle popolazioni conviventi, operare per il superamento delle attuali difficoltà, sulla linea della ricerca del consenso che ha informato l'attuazione statutaria;

è auspicabile che ogni forza politica, coinvolgendo responsabilmente le popolazioni, contribuisca in tal modo a so-

luzioni costruttive per il corretto esercizio della competenza provinciale in materia;

impegna il Governo:

attese le attuali difficoltà attuative riscontrate, a promuovere, di concerto con la provincia autonoma di Bolzano, per quanto attiene le sue prerogative legislative definite dallo statuto di autonomia speciale, ogni iniziativa utile per dare piena attuazione nella lettera e nello spirito alle disposizioni dello statuto di autonomia in materia di toponomastica;

ad operare affinché il bilinguismo sia incentivato e promosso come strumento indispensabile alla pace e alla comprensione di tutti coloro che vivono in Alto Adige-Südtirol ed al consolidamento di una società altoatesina plurietnica nel rispetto delle diverse culture ed identità locali;

ad operare in modo che lo statuto d'autonomia, che è legge costituzionale e che garantisce la pace fra i gruppi linguistici, sia rispettato soprattutto in un suo principio fondamentale, che è il bilinguismo, espresso anche nei toponimi.

(7-00215) « Cananzi, Boato, Schmid, Zeller ».